

L.R. 16/09 - INTERVENTI "OPERE MINORI"
art.3, c.3, lett. c ter)
REGOLAMENTO, art.4 bis, DPR. 0176/Pres. 27.07.2011
REGOLAMENTO, DPR. 066/Pres. 19.03.2018

Disposizioni che si applicano anche agli edifici e opere "strategiche – rilevanti" di cui art.6. c.2, lett.a) **purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali.**

OPERE MINORI
- DI NUOVA COSTRUZIONE
- SU COSTRUZIONI ESISTENTI

Inclusione negli elenchi è condizione necessaria per poterla dichiarare opera minore.

Per il tecnico le valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e le considerazioni in merito alle implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento sono condizioni necessarie per poterla dichiarare opera minore.

Interventi la cui sicurezza, a giudizio del tecnico abilitato, **non è rilevante ai fini della pubblica incolumità**

Preavviso scritto e contestuale deposito allo specifico sportello presso le Strutture tecniche dell'edilizia – sedi provinciali – 2 COPIE in originale

- ASSEVERAZIONE
- RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA CORREDATA DA ELABORATO GRAFICO

In alta sismicità autorizzazione tramite accertamento sulla completezza della documentazione tecnica progettuale

**ESITO
POSITIVO**

Inserimento della pratica nel programma di gestione e iscrizione nel registro – assegnazione n.°dep.

Restituzione di 1 copia contrassegnata con timbro sportello (autorizzazione scritta in alta sismicità – attestazione di deposito in bassa sismicità)

Le variazioni strutturali in corso d'opera o le trasformazioni successive di opere minori sono assoggettate a nuovo deposito e/o a nuova autorizzazione sismica secondo la normativa vigente ed applicabile al momento della relativa realizzazione.